

Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 11 di data 07 ottobre 2015

OGGETTO: Determinazione modalità di convocazione del Consiglio dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Cavareno n. 29 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Malosco n. 18 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale Romeno n. 37 di data 5 novembre 2013, del Consiglio comunale di Ronzone n. 21 di data 31 ottobre 2013 e del Consiglio comunale di Sarnonico n. 34 di data 4 novembre 2013, con le quali le amministrazioni comunali hanno istituito ai sensi dell'articolo 63 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25, l'Unione dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico denominata Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con sede in Cavareno.

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA. Nello stesso atto è stato previsto che l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione sono stabiliti nello Statuto approvato dai Consigli comunali con le deliberazioni sopra richiamate;

Preso atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 62 del del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25 e dell'articolo 30 dello Statuto all'Unione trovano applicazione le norme applicabili ai Comuni in materia bilancio e programmazione finanziaria nonché di tesoreria;

Verificato che in merito alle modalità di funzionamento dell'Unione e dei relativi Organi lo Statuto dell'Unione ed alle disposizioni regolamentari l'articolo 31 dello Statuto prevede "*Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, il Consiglio dell'Unione individuerà, per ogni servizio o funzione trasferiti all'Unione stessa, il regolamento da applicarsi, scegliendolo di norma fra quelli in vigore in uno dei comuni aderenti all'Unione in quanto compatibile. Nel caso se ne valutasse l'opportunità, potrà essere fatto riferimento ai regolamenti in vigore nei singoli Comuni. ed ove non diversamente disposto dal presente Statuto*"

Visto che finora non si è ancora provveduto alla approvazione di un proprio regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione;

Ricordato che il Consiglio dell'Unione della precedente amministrazione con deliberazione n. 4 di data 18 dicembre 2013 aveva stabilito dei criteri per quanto concerne la convocazione del Consiglio dell'Unione, che le comunicazioni ai componenti dell'Assemblea avvengano unicamente a mezzo posta elettronica dalla postazione di posta certificata dell'Unione e che tale modalità di comunicazione sostituisce l'invio degli avvisi di convocazione e delle altre comunicazioni ai singoli componenti dell'Assemblea; e rinviato per quanto concerne il funzionamento del Consiglio al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Cavareno;

Fatto presente che la vigente legislazione è orientata al conseguimento da parte delle pubbliche amministrazioni della più ampia diffusione delle applicazioni informatiche sia nei rapporti con l'utenza sia nelle proprie comunicazioni interne;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la certezza dell'avvenuta consegna della comunicazione, atteso che non si può avere sicurezza che tutti i consiglieri siano dotati della strumentazione elettronica e di posta certificata, di avvalersi dell'invio delle comunicazioni tramite strumenti telematici a mezzo di posta certificata qualora vi sia il consenso espresso per iscritto dai consiglieri di avvalersi di tale forma di comunicazione, da effettuarsi all'indirizzo da essi specificato;

Acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del Comune dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori consiglieri dell'Unione Pedranz Stefano e Daz Renzo constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n.08 (otto);
voti favorevoli n. 08 (otto);
voti contrari n.0 (zero);
astenuti n. 0 (zero)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione

DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte e nelle more di approvazione di un proprio Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione , le seguenti modalità di convocazione del Consiglio dell'Unione:

"L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, o di altre comunicazioni dirette ai Consiglieri, è consegnato a domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un messo comunale.

E' possibile inoltre avvalersi della comunicazione tramite posta elettronica certificata dell'Unione con il consenso scritto espresso dai consiglieri, da effettuarsi all'indirizzo da essi specificato".

2. Di dare atto che presente provvedimento a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.
3. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m. ;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale.
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.